

STATUTO

ASSOCIAZIONE CALCIO TAVERNE



Art.1

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1.** Il 1.6.1950 ai sensi degli articoli 60 e segg. del C.C.S., si è costituita una associazione denominata:
ASSOCIAZIONE CALCIO TAVERNE, con lo scopo di promuovere l'educazione fisica in generale ed il gioco del calcio in particolare.
- 1.2.** L'Associazione è apolitica e aconfessionale, È affiliata all'Associazione Svizzera di Calcio (ASF) e con i suoi membri e rappresentanti riconosce gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'ASF dell'UEFA e della FIFA.
- 1.3.** I nostri colori sociali sono giallo-nero.
- 1.4. Gli organi dell'Associazione sono:**
 - a)** l'Assemblea dei soci
 - b)** il Comitato
 - c)** i Revisori
- 1.5** L'Associazione risponde dei propri impegni con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art.2

I SOCI

- 2.1 I soci si distinguono in:**
 - a)** attivi
 - b)** sostenitori
 - c)** onorari
- 2.2** Sono soci attivi i giocatori della o delle squadre.
I minorenni acquistano la qualità di socio attivo, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Non di meno il diritto di voto con carattere deliberativo viene acquistato nel corso dell'anno in cui il minorenne acquista la qualificazione di giocatore attivo.
- 2.3** Sono soci sostenitori coloro che prestano un contributo alla realizzazione degli scopi sociali.
- 2.4** Sono soci onorari coloro che hanno prestato un contributo eminente alla promozione e alla diffusione degli ideali prefissi dall'Associazione.
- 2.5** Si diventa socio attivo previa accettazione del comitato.
Si diventa socio sostenitore con il pagamento del contributo sociale.

Si perde il diritto di essere soci:

- a) con le dimissioni date per iscritto al comitato che deciderà sull'accettazione o meno nella più prossima seduta;
- b) con il mancato pagamento della tassa sociale o del contributo;
- c) con l'espulsione pronunciata dall'Assemblea su proposta del comitato;

2.6 Il socio dimissionario non è tenuto al pagamento di indennità alcuna;

Art.3

TASSE

3.1 I soci attivi ed allievi sono tenuti al pagamento di una tassa.
I soci sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo.
La tassa ed il contributo sono fissati, una volta all'anno dall'Assemblea.

Art.4

L'ASSEMBLEA

4.1 L'Assemblea è la riunione di tutti i soci attivi, sostenitori e onorari.

4.2 Chi pretende di essere socio deve, a richiesta, documentare tale qualità mediante presentazione della tessera sociale.

4.3* L'Assemblea dei soci è convocata dal comitato, in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno.
La convocazione sarà fatta mediante pubblicazione sugli organi della stampa e con affissi nei vari locali pubblici ed agli albi comunali.
I soci attivi devono essere convocati con avviso personale.
La convocazione con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno dovrà essere diramata almeno 10 giorni prima della data fissata.

4.4 L'Assemblea è convocata in via straordinaria con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria quando il comitato lo ritiene opportuno, oppure quando 1/5 dei soci con diritto di voto ne fa richiesta per iscritto al comitato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del motivo per cui si chiede la convocazione dell'Assemblea e le proposte da presentare alla stessa. Il comitato ha la facoltà in caso d'urgenza di stabilire altri sistemi di convocazione.

4.5 L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno 1/5 dei soci aventi il diritto di voto.
questa maggioranza non è più richiesta per la seconda convocazione che può aver luogo mezz'ora dopo l'orario previsto per l'inizio della prima Assemblea.

***modificato il 13.09.2001 e il 30.08.2010**

- 4.6** I lavori dell'Assemblea sono diretti da un presidente del giorno assistito dal segretario per la tenuta del verbale e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.
- 4.7** Tutte le deliberazioni saranno prese a semplice maggioranza dei votanti e nella forma dell'alzata di mano qualora la maggioranza non proponga un sistema diverso. Sono riservati i capoversi **4.8 e 4.10**.
- 4.8** Il presidente può togliere la parola ad un socio se la esposizione divenisse prolissa o assumesse carattere offensivo.
Ha la facoltà di ordinare l'espulsione di un socio insubordinato, nonché di sospendere momentaneamente l'Assemblea in caso di tumulto.
- 4.9 Sono competenze dell'Assemblea:**
- a)** la nomina del presidente dell'Associazione e dei membri del comitato;
 - b)** la nomina dei revisori;
 - c)** l'approvazione dei conti e delle diverse relazioni in ordine alla attività svolta durante l'anno precedente;
 - d)** l'approvazione e le modifiche dello statuto;
 - e)** l'espulsione dei soci;
 - f)** la nomina dei soci onorari;
 - g)** lo scioglimento dell'Associazione;
 - h)** la fissazione delle tasse e dei contributi;
 - i)** in ogni altra deliberazione che non rientra nelle competenze di un altro organo dell'Associazione.
- 4.10** Per la validità delle deliberazioni di cui alle lettere **d), e), f), g)**, dell'articolo precedente occorre la maggioranza dei 2/3 dei soci presente all'Assemblea.

Art.5

II COMITATO

- 5.1*** Il comitato è composto da 9-15 membri.
È nominato per un periodo di due anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili.
- 5.2** Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
Il membro del comitato non può astenersi dal voto.
In caso di parità decide il presidente.
- 5.3. È compito del comitato:**
- a)** far rispettare lo statuto;

*** modificato il 13.09.2001**

- b) far eseguire tutte le decisioni dell'Assemblea dei soci;
 - c) rappresentare l'Assemblea di fronte a terzi;
 - d) decidere su tutti gli oggetti aventi attinenza con lo scopo e gli interessi sociali;
 - e) formare sezioni e commissioni ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Le stesse possono agire soltanto su ordine del comitato e dirette da un suo membro;
 - f) stabilire le competenze dei suoi membri;
 - g) prestare tutta la sua opera per il buon andamento dell'Associazione;
 - h) nominare allenatori per le varie sezioni:
- 5.4** La società è vincolata di fronte a terzi con la firma collettiva del presidente o del vice-presidente con quella del segretario o del cassiere;
- 5.5** Il comitato è autorizzato a compiere le spese indispensabili per il normale funzionamento dell'attività sportiva dell'Associazione.
- 5.6** La partecipazione alle sedute dei membri del comitato è obbligatoria. In caso di impedimento dovrà essere avvertito il presidente o il segretario;

Art.6

I REVISORI

- 6.1** L'Assemblea nomina 2 revisori e un supplente per l'esame dei conti dell'esercizio susseguente. Essi presenteranno un rapporto scritto all'Assemblea. I revisori stanno in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Art.7

LA COMMISSIONE TECNICA

- 7.1** È composta da un numero di membri scelti dal comitato e dall'allenatore(i).
- 7.2** La CT è nominata dal comitato e ha la mansione di occuparsi di tutte le questioni tecniche relative all'attività della sezione calcio.

In particolare ha il compito:

- a) di formare le squadre per ogni gara;
- b) di scegliere il capitano delle diverse formazioni;

- c) di provvedere alla formazione tecnica degli allievi;
 - d) di vegliare alla disciplina sportiva, sul campo e fuori, dei soci attivi e farne rapporto al comitato;
 - e) di proporre al comitato l'ammissione dei nuovi soci attivi;
 - f) di ogni altra questione tecnica che non impegni l'Associazione verso terzi.
- 7.3** La CT è convocata dal suo presidente e si riunisce ogni qualvolta sia necessario per il buon andamento di tutte le formazioni.
- 7.4** Il socio attivo può ricorrere per iscritto al comitato entro 15 giorni contro la decisione della commissione tecnica che lo riguardano personalmente.

Art.8

DISCIPLINA E PENALITÀ

- 8.1** I membri del comitato sono tenuti a comportarsi in modo corretto, astenendosi di esprimere in pubblico e a terzi giudizi o critiche di qualsiasi natura sul conto dei colleghi di comitato e dei calciatori.
Essi sono parimenti tenuti a fare rapporto al presidente per i casi di indisciplina.
- 8.2** I soci attivi (calciatori) sono obbligati ad un contegno corretto, specie nei confronti dei membri del comitato, dei colleghi, dell'arbitro e dei giocatori e dei dirigenti avversari. Essi sono parimenti tenuti alla massima disciplina sportiva, ubbidendo ed attenendosi rigidamente agli ordini loro impartiti, dal presidente, dalla CT e dal capitano. All'infuori di questi dirigenti, nessuna altra persona, non espressamente autorizzata, può disporre o dare ordini ai calciatori.
- 8.3** Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti alla massima disciplina sul campo sociale o avversario.
Essi devono contribuire mediante una condotta sportivamente irreprensibile, al mantenimento dell'ordine su qualsiasi campo sportivo in cui si trovino.
- 8.4** Tutti i dirigenti sono tenuti a fare rapporto al presidente sui casi di indisciplina da loro constatati.
- 8.5 I casi di indisciplina sono puniti dal comitato a seconda della loro gravità:**
- a) con l'ammonizione scritta;
 - b) con la multa disciplinare da 5 a 30 fra ;
 - c) con la sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 30 giorni da effettuarsi durante il normale svolgimento dell'attività calcistica;

d) con l'espulsione dall'Associazione;

e) con la radiazione dal comitato o dalle diverse commissioni, per membri che non diano sufficienti garanzie di serietà o che per tre volte consecutive con si presentassero alle sedute senza giustificazioni;

8.6 Al socio sottoposto a procedimento disciplinare devono essere resi noti i fatti gli vengono rimproverati, perché presenti entro 10 giorni le proprie giustificazioni.

8.7. L'espulsione è adottata dall'Assemblea su proposta del comitato.

8.8 Il mancato pagamento della multa disciplinare entro il termine di un mese oppure i ripetuti ammonimenti scritti, oppure due sospensioni disciplinari, costituiscono sufficiente motivo perché il comitato possa proporre l'espulsione del socio.

Art.9

DISPOSIZIONI FINALI

9.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, salvo decisione contraria presa dai 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea, l'eventuale capitale sociale nonché il materiale di appartenenza dell'Associazione, sarà depositato presso la Municipalità del Comune di Torricella-Taverne e da questa devoluto, se del caso, ad una associazione del Comune che abbia per scopo l'educazione fisica e sportiva analoga. È esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.

9.2 Per lo scioglimento dell'Assemblea occorre, come già previsto agli articoli **4** cap. **9** e cap **10**, il consenso dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea purché raggiunga la maggioranza dei soci.

9.3 Per quanto non previsto dai seguenti statuti, fanno stato le disposizioni previste dal C.C.S.

Art.10

APPROVAZIONE

10.1 Il presente statuto abroga quello in data **1.2.1952**. Esso è stato approvato dall'Assemblea dei soci del **7 giugno 1974** ed entra immediatamente in vigore.

10.2 Le modifiche degli articoli contrassegnati da un asterisco sono state apportate dall'Assemblea straordinaria dei soci del **10 novembre 1983** e dall'Assemblea ordinaria dei soci il **30 agosto 2010**.

Taverne, agosto 2010